

COMUNE di AVEZZANO (L'Aquila)

IACP

OGGETTO: Convenzione per concessione "Diritto di superficie" ai sensi dell'art.35 legge 22.10.1981 n.865 a favore dello I.A.C.P. di L'Aquila.

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA



REPERTORIO № 960

-L'anno millenovecentottantasei, addì tre

del mese di luglio — in Avezzano, nella Sede Municipale.

-Innanzi a me dott. Michele CIUFFRÈDA Segretario Generale del Comune di Avezzano, Ufficiale rogante, autorizzato per legge (1) alla stipula di contratti nell'interesse del Comune, sono

Registrato ai n° 1846 del Mod. 1

personalmente comparsi:

1) Il Sig. avv. Sergio CATALDI nato a Avezzano il giorno 8-02-1932 il quale interviene nel presente atto in qualità di — Sindaco del Comune di Avezzano e dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, alla quale è stato attribuito il codice fiscale 81002910669 e la partita I.V.A. 00159380666.

Esatte L. 50.000 di cui L. 2 per trascrizione e L. 2 per INVIM
Addì 29.7.86
L'Ufficiere [Signature]

2) Il Sig. Giovanni Liberati nato ad Avezzano il 3 Marzo 1940 ed ivi residente in via Podgora n°4 il quale interviene nel presente atto in qualità di Vice Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia dell'Aquila, -in prosieguo chiamato I.A.C.P.- che agisce in forza dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 63 del 12-02-1985 che si allega in copia sotto la



ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

lettera "A" per formare parte integrante e sostanziale e dichiara di intervenire in nome e per conto dello stesso Istituto, al quale è stato attribuito il Codice Fiscale 00083210666.

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

Le parti come sopra costituite, della cui identità personale io segretario rogante sono personalmente certo, convengono e stipulano quanto segue.

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

PREMESSO:

-Che il Comune di Avezzano è dotato di Piano Particolareggiato di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18-4-1962- n°167 approvato dal Ministero dei LL.PP. con proprio decreto n°246 del 14-7-1970;


ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

-Che il Ministero dei Lavori Pubblici C.E.R. ai sensi della legge 8.08.1977 n.513 ha destinato un finanziamento ----- per la costruzione di n.48 alloggi nel territorio di questo Comune;

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE


IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE


ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

-Che l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia dell'Aquila con propria istanza ha chiesto l'assunzione della

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE



ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

deliberazione Comunale per la localizzazione dell'intervento e

per la concessione dell'area edificabile in diritto di superficie ex art. 35 legge 865/71;

-Che per l'attuazione del suddetto programma costruttivo la scelta delle aree è ricaduta sui lotti nn. *14, 15, 16* del *20*

settore del PEEP in località Pulcina, le quali sono comprese nel 1° programma pluriennale ex art. 38 legge 865 che il Comune

si è dato con atto consiliare del 14-9-1972, n°130 di ratifica della delibera di Giunta Municipale n°666 del 24-6-1972 e successive modificazioni;

-Che le stesse aree, già assoggettate al decreto d'occupazione d'urgenza n°611 del 21-11-1974 sono ora comprese nel conseguente "piano d'esproprio" per pubblica utilità per il quale il Presidente della Giunta Regionale ha emesso il decreto n°982 del 17-5-1979, costituente provvedimento definitivo ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della legge 865/71 ritualmente notificata ai proprietari delle stesse aree;

-Che il Comune con deliberazione di *G.M. n°1006 bis* del *10.12.1977* -esecutiva- ha accolto la citata istanza di concessione del diritto di superficie e tenuto conto delle esigenze operative dell'I.A.C.P., ha determinato il contenuto della convenzione di cui al testo approvato dalla G.M. con atto n° *1074* del *8.11.84* -esecutivo.

-Che in data *28.3-86* con atto n° *334* la Giunta Municipale, ha deliberato di approvare il presente testo definitivo di conven





zione;


-Che tale deliberazione, si allega al presente atto sotto la lettera "B", senza lo schema di contratto approvato, in quanto integralmente di seguito trascritto.

TUTTO CIO'PREMESSO e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le costituite parti convengono e stipulano quanto segue.

Art.1)-CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE.

Il Comune di Avezzano, in forza del presente atto, concede per le finalità meglio specificate in appresso e (nel caso di area non ancora definitivamente acquisita al patrimonio comunale) con effetto dalla data di trasferimento in capo al Comune, nei termini di cui all'art.1478 del Codice Civile, all'I.A.C.P. che accetta per se e per i suoi aventi causa, il diritto di superficie ex art. 952 e seguenti del Codice Civile e art.35 della legge 22-X-1971 n°865 sul lotto di terreno residenziale di circa mq. 3440 regolamentato dal piano particolareggiato di zona di cui alla legge 18-4-1962 n°167, approvato con Decreto Ministeriale n°246 dell'11-7-1970, contraddistinto in detto Piano con il lotto n° 14, 15, 16 settore 2° della località Pulcina in catasto terreni del Comune di Avezzano, riportato al foglio n° 9 parte delle particelle n. 77, 154, 156, 164, 94, 95, sottostate rispettivamente alle ditte : _____

IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE



ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

a) [redacted]
b) [redacted]

c) [redacted]

d) [redacted]

e) [redacted]

f) [redacted]

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE



ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

Detto lotto è delimitato con colore rosso sulla planimetria che, allegata in copia sotto la lettera "C", forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ASTE GIUDIZIARIE

A chiarimento di quanto pattuito nel precedente comma, si precisa che la costituzione del diritto di superficie sul lotto di terreno predetto diviene completamente operante nel momento in cui il Comune avrà definitivamente acquisito al patrimonio Comunale detto terreno a conclusione della procedu-

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE



ra espropriativa in corso, cui l'area medesima è in atto sottoposta. Per cui, gli effetti della presente convenzione si verificheranno, senza necessità di ulteriori atti, a norma del già richiamato art. 1478 del Codice Civile, non appena il trasferimento di proprietà si sarà definito.

Il diritto di superficie, come sopra concesso, si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo e delle aree esterne alla sagoma dell'ingombro del fabbricato, nei limiti necessari alla esecuzione delle opere previste nel progetto approvato dal Comune esaminato favorevolmente dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 12.7.78 e successivi progetti di variante approvati ugualmente dal Comune.

Infine il Comune dichiara e garantisce che il terreno di cui alla presente concessione è di sua piena ed esclusiva proprietà a seguito di cessioni volontarie in regime di espropri e libero da ogni vincolo, trascrizioni, pregiudiziali, ipoteche ed oneri sia reali che personali e fiscali.

Art.2) DURATA DELLA CONCESSIONE.

La durata della concessione di cui al precedente art.1 viene fissata in anni 99 a partire dalla data di acquisizione del terreno da parte del Comune e potrà essere rinnovata secondo quanto previsto dal successivo art.10.

Art.3) CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE.

Giusta deliberazione di C.C. n°330 del 13-X-1983 e successiva

ASTE GIUDIZIARIE®

IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE



di G.M.n.222 del 15-3-1984 che ha determinato per l'anno 1984

i prezzi unitari di cessione --- e/o di concessione dei lotti edificabili con riferimento all'art.16 della legge 26-2-1982 n°51 e all'art.35 della legge 22-X-1971 n°865, l'ammontare del corrispettivo dovuto per la concessione del diritto di superficie viene stabilito in linea provvisoria e salvo conguagli, sia quanto al prezzo di acquisizione delle aree e sia quanto agli oneri di urbanizzazione, da commisurarsi alla entità dei contributi CEE, dello Stato e della Regione che saranno attribuiti al Comune, sulla base del riferimento unitario £. 5825 per ogni metro cubo di costruzione edificabile come da "abaco" dei tipi edilizi del PEEP, le cui componenti sono:

-£./mc.5118 quale incidenza delle spese per l'acquisizione delle aree al patrimonio Comunale:

-£./mc.707 quale incidenza abbattuta al 5% delle spese di urbanizzazione delle stesse aree.

Pertanto il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie di cui al precedente art.1 viene determinato ed accettato, salvo conguaglio, in complessive £. 115.754.400 pari

a £./mc. 5825 x 19.872 le cui componenti sono:

a)-£.101.704.896 a fronte delle spese di acquisizione delle aree, salvo conguaglio:

b)-£.14.049.504 a fronte delle spese per le opere di urbanizzazione, salvo conguaglio.





Art.4) MODALITA' DI PAGAMENTO E GARANZIE.

Il Comune riconosce e da atto che all'infuori del corrispettivo afferente la "concessione del diritto di superficie", del contributo afferente la "concessione edilizia", e delle spese di cui al successivo art.12, nessuna altra somma per qualsiasi titolo, causa o ragione, potrà essere chiesta all'I.A.C.P. e suoi aventi causa per la realizzazione da parte del Comune o da altri soggetti, di ulteriori opere di urbanizzazioni primarie e secondarie ad integrazione o a completamento di quanto previsto nello strumento urbanistico cui il lotto edificabile ricade.

L'I.A.C.P. di L'Aquila, nei confronti del Comune, che accetta, si impegna ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a mente del precedente art.3, nel seguente modo:

1) La somma di cui alla lettera a) - entro 60 giorni - dalla data di trascrizione del presente atto:

2) La somma di cui alla lettera b) - entro 60 giorni - dalla data di trascrizione del presente atto essendo le opere già ultimate:

3) il contributo relativo al rilascio della concessione edilizia, entro i termini di cui all'art.11 della legge 28-2-77 n°10 e dell'art.47 della legge 5-8-78 n°457 non è dovuto in quanto trattasi di intervento antecedente all'entrata in vigore della L.R. n°8 del 24-1-80 così come precisato in deliberazione Comunale n°1076 del 8.11.86.

[Signature]
IL SINDACO

[Signature]
IL SEGRETARIO GENERALE



4) è fatto fin d'ora obbligo al concessionario di provvedere al versamento delle somme eventualmente a conguaglio previste nel precedente art.3 entro 60 giorni dalla richiesta da parte del Comune.

Art.5) CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TIPOLOGICHE.

Sul suolo indicato al precedente art.1 sono stati realizzati edifici aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche consentite dal Piano Particolareggiato di Zona PEEP lex 167/62

definite in sede di rilascio della "Licenza/Concessione Edilizia" n° 20800 del 4.09-1978 e successive varianti approvate dal Comune.

Il Comune si riserva di fare eseguire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, ispezioni e visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie ovvero a quelle eventuali varianti debitamente approvate dal Comune.

Art.6) ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI.

Gli alloggi realizzati saranno assegnati in locazione o ceduti in proprietà a norma di legge, secondo le disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.

Per la determinazione e la revisione periodica dei relativi canoni le parti fanno riferimento alle norme stabilite in conformità del DPR 1035 del 30-12-1972 e successive modifiche

ed integrazioni.

Art.7) OPERE DI URBANIZZAZIONE.

Tale fabbricato o complesso di fabbricati, è stato o sarà provvisto dei seguenti servizi pubblici esterni al Lotto:

"Rete stradale, fognante, idrica e illuminazione pubblica, canalizzazioni per rete telefonica, per rete elettrica e per gas metano", per i quali, il Comune, è in obbligo di intervenire al mantenimento dei servizi citati anche in base al T.U. delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare, approvato con R.D. 28.4.1938 N. 1165, essendo -invero- interesse e dovere del Comune medesimo di curare che siano assicurati tutti i servizi pubblici e sociali agli abitanti dei nuclei urbani di nuova costruzione.

Si da atto che gli allacciamenti di detti servizi al fabbricato sono a carico dell'I.A.C.P. così come pure la sistemazione interna del Lotto.

Art.8) INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI.

I lavori di costruzione hanno avuto (oppure, devono avere) inizio e fine secondo i termini indicati nella Concessione Edilizia.

I lavori si intendono iniziati quando risultano ultimate le opere e strutture di fondazione da accertarsi con regolare verbale redatto in contraddittorio tra l'I.A.C.P. e l'Impresa appaltatrice.

Fermo restando quanto disposto dall'art.4 della legge 8.1.77

n.10 i termini di inizio e di ultimazione dei lavori potranno

essere prorogati a richiesta dell'I.A.C.P. per comprovati

motivi di necessità o di forza maggiore.

Art.9) SANZIONI.

L'I.A.C.P. dichiara di prendere atto a tutti gli effetti, che ai sensi dell'art.35-14° comma L. 865/71 le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione sono state preventivamente stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione n°244 del 2-12-1980 che, allegata in

copia sotto la lettera "D", forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, qualora avesse a verificarsi, dovrà essere comunque contestata per iscritto all'I.A.C.P. concessionario, accordando allo stesso un termine non inferiore ad un mese per presentare eventuali controdeduzioni.

Art.10) RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE .

La presente convenzione è rinnovabile alla sua scadenza per un uguale periodo, salvo soltanto il caso in cui vi ostino motivi di carattere urbanistico e comunque di pubblica utilità da valutarsi dal Comune in relazione allo strumento urbanistico che sarà operante al momento della scadenza.

L'I.A.C.P. per sé ed aventi causa, prende atto a tutti gli effetti che i criteri per la determinazione del corrispettivo, che sarà dovuto all'atto del rinnovo della concessione

previsto dal precedente comma, sono stati del pari determinati nella deliberazione del Consiglio Comunale n°244/80 richiamata nel precedente articolo.

Art.11) TRASCRIZIONE DELL'ATTO.

Le parti autorizzano la trascrizione immediata del presente atto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari rinunciando alla iscrizione dell'ipoteca legale ed esonerando il Conservatore da ogni responsabilità in merito.

Art.12) SPESE ED ONERI.

Le spese del presente atto e sue inerenti e conseguenti, sono a carico dell'I.A.C.P. il quale intende avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti norme in materia e che invoca ai fini della registrazione del presente atto.

Art.13) DOMICILIO.

Le parti, a tutti gli effetti del presente atto, eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

-Il presente contratto, mentre vincola validamente ed immediatamente l'Istituto I.A.C.P. sarà operante nei confronti del Comune solo dopo che avrà riportato il prescritto visto di esecutività da parte del CO.RE.CO.-sezione provinciale- di L'Aquila.

-Richiesto io Ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto del quale ho personalmente dato lettura ai signori contraenti e che i medesimi a mia domanda riconoscono conforme alla loro



volontà dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali prendono visione e confermano l'esattezza.

Dopo di che il contratto e gli allegati vengono firmati dalle parti intervenute e da me Ufficiale rogante.

-Atto redatto da persona di mia fiducia -parte a macchina con nastro indelebile e parte a mano da me-su n.4(quattro) fogli di carta resa legale,occupati per n.12 facciate intere,e sin qui della presente.

PER L'ISTITUTO A.C.P.

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO
[Handwritten signature]



POSTILLA (1)-Si aggiunga:",e senza l'assistenza dei testimoni per espressa dispensa fattane dalle parti interessate aventi i requisiti di legge come mi dichiarano,d'accordo tra loro e con il mio assenso".

PER L'ISTITUTO A.C.P.

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

[Handwritten signature]



REGIONE ABRUZZO
Comitato di Controllo - Sezione di L'AQUILA

Prot. n. 26018

Prov. N. 76 adottato in seduta

del 26-6-1986

SI RENDE ESECUTIVO

Seguono le firme:

P. C. C. L'Aquila, 27.06.86

COMUNE DI AVEZZANO

La presente copia, composta di n. 13
fogli, è conforme all'originale emesso
da questo Ufficio.

Avezzano, li 27-9-86



UFFICIO CONTRATTI
Il Capo Sezione di 3° Cl.
(Geom. Parlino)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione N. 63
N. del Registro

ALLEGATO sotto la lett. **A**
al Contratto n. **960** di Rep.

OGGETTO: n. dell'ordine del giorno.
Legge 865/71 art. 35 - Convenzione per il diritto di superficie - Costruzione di 48 alloggi nel Comune di Avezzano, loc. La Pulcina ai sensi della Legge 513/77: det. rel.

L'anno millenovecentottantacinque addi 12 del mese di febbraio alle ore 16.45 in L'Aquila, nella sede dell'Istituto, si è riunito, convocato mediante avviso scritto in data 31/1/85 n. 4197 di protocollo ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione.

Procedutosi all'appello nominale risultano presenti i Consiglieri: sigg.:

- Domenico Taglieri - Presidente
- Giovanni Liberati - Vice Presidente
- Luigi Di Ramio - Membro
- Ivo Iorio - Membro
- Franco La Civita - Membro
- Egidio Martorelli - Membro
- Gino Mattuccilli - Membro
- Alfredo Montesanti - Membro
- Antonio Quizi - Membro
- Alberto Tucceri Cimini - Membro

si
si
no
si
si
no
no
si
si

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

Assistono alla riunione: Luigi Scarsella - Panfilo Monaco - Giuseppe Pasqualoni
Assume la Presidenza: Domenico taglieri
Funge da segretario: Emilia Aloisio

Il Presidente riscontrata la legalità della riunione dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a ripubblicare e riprodurre a scopo commerciale l'Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

REGISTRATO ad AVEZZANO li 22 LUG. 1986
AL N. 1846/1 MOD. 71 M.E. Vol. Pubblici - P. 2/1

IL DIRETTORE

(A. C. D. M. P. 1000)



Il Consiglio,

remesso che nel Comune di Avezzano, loc. La Pulcina, sono stati realizzati 48

Alloggi finanziati con la Legge 513/77;

reso atto che con delibera della Giunta Municipale n° 1074 dell'8/11/84 è stato approvato lo schema-tipo di convenzione ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71 per la concessione e la regolamentazione del diritto di superficie su area ricadente nel piano PEEP;

considerato che l'importo globale della spesa da liquidare al citato Comune ammonta a f. 115.754.400=;

avuto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare nella riunione del 17/1/85;

con voti unanimi, resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di approvare, nel testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente, lo schema di convenzione ex art. 35 della Legge 865/71 fra il Comune di Avezzano e l'Istituto per la concessione e la regolamentazione del diritto di superficie su area nel piano PEEP nella quale sono stati realizzati n° 48 alloggi finanziati ai sensi della Legge 513/77;

di delegare alla stipulazione dell'atto di che trattasi, il dott. Giovanni Liberati, Vice Presidente dell'Istituto;

di liquidare al Comune di Avezzano la somma di f. 115.754.400= (lire centoquindicimilionesettecentocinquantaquattromilaquattrocento) per la suddetta concessione del diritto di superficie;

di prelevare la spesa dal c/c 1840 - Banca d'Italia - L'Aquila;

di mandare la presente ai Servizi Tecnico e Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

La presente delibera non è soggetta a controllo di legittimità. Art. 8 della Legge n° 3/4/80, n° 24 - . . .

ASTE GIUDIZIARIE
CITTA' DI AVEZZANO
PROVINCIA DI L'AQUILA

ALLEGATO sotto la lett. **B**
al Contratto n. **960** di Rep.

Deliberazione N. 334 del 28.3.1986



ASTE GIUDIZIARIE
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: Convenzione per concessione diritto di superficie art. 35 L. 865/71 all'I.A.C.P. di L'Aquila sui Lotti nn° 14, 15 e 16 settore II° PEEP 167/62 loc. Pulcina per costruzione n° 48 al= loggi finanziati con legge 8/8/77 n° 513.

L'anno millenovecentottanta sei il giorno Ventotto
del mese di Marzo alle ore 13.00 nella sala delle adunanze della
Residenza Comunale si è riunita la Giunta Municipale, come appresso:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| CATALDI SERGIO | Sindaco |
| FRACASSI MARIO | Assessore Anziano |
| PANICO FRANCESCO | Assessore Effettivo |
| GUANCIALE EDOARDO | Assessore Effettivo |
| GENTILE OTTAVIANO | Assessore Effettivo |
| PELLEGRINO SCAFATI ANGELO | Assessore Effettivo |
| PACIOTTI ANSELMO | Assessore Effettivo |
| LUCCITTI GIUSTINO | Assessore Supplente |
| DE IORIS PIETRO | Assessore Supplente |

Presenti	Ausenti
si	
	si
	si
si	
si	
si	
si	
	si

Presiede la seduta, nella qualità di Sindaco, il sig. Avv. Sergio Cataldi

Assiste il Segretario Generale Sig. Dott. Michele Ciuffreda

Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del punto
dicato in oggetto.

Dato atto che dei presenti non viene rilevato nè risulta che alcuno sia interessato all'atto; ovvero che
quanto interessato si assenta _____;

Che di quanto con la presente deliberato, si incarica per l'esecuzione l'ufficio di _____
concerto con _____ cui il Capo Servizio Segreteria Generale provvederà
trasmettere copia, della presente.

Con i poteri del Consiglio, d'urgenza, salvo ratifica ai sensi dell'art. 140 del T.U. L.C.P. 4/2/1915 n° 148.

Richiamata la propria deliberazione di G.M. n° 1074 del 8/11/84 relativa all'approvazione dello SCHEMA DI CONVENZIONE per la concessione del "diritto di superficie ex art. 35 L. 865/71" a favore dell'I.A.C.P. di L'Aquila per costruzione n° 48 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sui lotti nn° 14-15-16- settore II° del Vigente Piano P.E.E.P. lex 18/4/62 n° 167 in loc. Pulcina;

Ravvisata la necessità, anche a seguito di incontri avuti con i rappresentanti dell'IACP, di dover completare compiutamente, negli spazi lasciati in bianco, tutte le notizie necessarie per rendere lo SCHEMA come atto definitivo da stipulare nei modi e forme di legge;

Che nel caso specifico si è reso altresì necessario definire alcuni dettagli circa le modalità di pagamento del corrispettivo concessorio e ciò a parziale modifica del precedente schema sopra richiamato;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare, così come approva, nel testo definitivo, la convenzione qui allegata come parte integrante e sostanziale, con ché modificando il sopra richiamato schema e annullando ogni altra disposizione precedentemente adottata che si pone in contrasto con la presente deliberazione.
- 2) Di autorizzare il Sindaco ad intervenire per la stipula dell'atto pubblico nei modi e forme di legge.
- 3) Dichiarare, ad unanimità, il presente atto immediatamente esecutivo.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

M. Ciuffreda

S. Cottaldi

E. Gianniale

COLLAZIONE E RISCONTRI

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria. Alla presente sono uniti n. intercalari e n. allegati per complessivi n. 13. fogli. 13 fasciate

L'impiegato responsabile

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale avendo ricevuto nei termini copia della presente deliberazione con allegati; (1) Ai sensi e per gli effetti di legge;

DICHIARA

che copia della presente deliberazione venne affissa all'Albo Pretorio del Comune il ... e così per 15 / ... giorni consecutivi fino al giorno ... compreso (oppure) il ... e così per

Contro la medesima non sono a tutt'oggi pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li ...

IL MESSO COMUNALE

(1) Al termine della pubblicazione, la relata di pubblicazione dovrà essere riportata sull'originale della presente deliberazione a cura del Messo Comunale che la sottoporrà anche alla firma del Segretario Generale per la certificazione di pubblicazione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la relazione di pubblicazione del Messo Comunale; Visto l'art. 62 del T.U. L.C.P. 3-3-1834 n. 383; Visto l'art. 70 del Regolamento di esecuzione 12-2-1911 n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 9-6-1947 n. 530; Vista la decisione del Cons. di Stato - Sez. V del 12-9-1933 n. 502;

CERTIFICA

la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera.

Contro la medesima non sono stati a tutt'oggi presentati reclami.

(oppure) contro la medesima sono stati presentati reclami.

Il ... prot. n. ...

dal Sig. ...

Dalla Residenza Municipale, li ...

IL SEGRETARIO GENERALE

La pubblicazione di copia della presente è iniziata il giorno

e vi rimarrà per 15 / ... giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

ATTESTATO DI SPEDIZIONE

La presente delibera è stata consegnata al Messo Comunale per la pubblicazione ed è stata spedita in duplice copia all'Organo di controllo il giorno

Prot. n. ... a mezzo R.R.

n. ... del ... che è giunta a

destinazione il ... come da ricevuta.

Dalla Residenza Municipale, li

L'IMPIEGATO ADDETTO

DECLARATORIA DI ESECUTIVITA'

SI DICHIARA

che la presente deliberazione, ai sensi degli artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data

e pertanto se ne dispone la concreta attuazione.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE ABRUZZO

SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO - L'AQUILA

Controllato senza rilievi ai sensi degli artt. 59 e 60 della legge 10-2-53 n. 62

Prov. N. 78 adottato in seduta del 7-5-86

IL SEGRETARIO S.P.C.


F.to come all'originale

Per copia conforme

IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

ASTE GIUDIZIARIE



ALLEGATO sotto la lett. **C**
 al Contratto n. **960** di Rep.

G.M. n. 970 del 22-8-73



SINDACO

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

ASTE
GIUDIZIARIE®

REGISTRATO ad AVEZZANO li **22 LUG. 1986**
AL N. 4846/3 MOD. 71 M.E. Vol. Pubblici - P. 100

IL DIRETTORE
(A. P. Del P. 100)

[Handwritten signature]



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

COMUNE DI AVEZZANO

PROVINCIA DI L'AQUILA ALLEGATO sotto la lett. **D**

№ 960

di Rep.

CONSIGLIO COMUNALE

Parola N. 5
ASTE GIUDIZIARIE

Deliberazione N. 244

OGGETTO:

Programmi di edilizia residenziale pubblica dell'I.A.C.P. - Integrazioni deliberazione consiliare n.120 del 27.5.1980 con i criteri di cui alle lettere E), F) e G) dell'8° comma dell'art.35 L.22.X.1971, n.865, per la concessione del diritto di superficie su aree del P.E.E.P. - Lex 167 - località "Pulcina".

L'anno millenovecento ottanta il giorno due
dicembre alle ore 16 in Avezzano, nella Sala consiliare.

Dietro regolare avviso di convocazione del 26.11.1980 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai consiglieri in carica del Comune, comunicato all'III/mo Sig. Prefetto della Provincia e pubblicato all'albo pretorio del Comune stesso, nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria, determinata dalla Giunta Municipale in atto delib. N. 1441 del 22.11.1980 ed in prima convocazione CONSIGLIO COMUNALE del quale, all'appello nominale, risultano:

Cognome e nome	Presente	Cognome e nome	Presente
Allegritti Gino	-	Fracassi Michele	SI
Antidormi Renato	-	Gallipoli Ernesto	-
Antoniani Corrado	-	Gentile Ottaviano	-
Buttari Franco	SI	Giancarli Anna Maria	-
Cianciusi Walter	-	Leone Giovanni	SI
Cicciarelli Umberto	SI	Liberati Giovanni	SI
Cipollone Giuseppe	-	Maccallini Carlo	SI
Colizza Anna Maria	-	Maceroni Nino	SI
Conte Ezio	SI	Nicoli Giampiero	-
D'Andrea Giovanni	SI	Orsini Leo	SI
De Ioris Pietro	SI	Palmieri Pietro	SI
Di Gianfilippo Eleuterio	SI	Panico Francesco	SI
Di Matteo Francesco	SIW	Panunzi Mario	-
Di Nicola Sergio	SI	Paris Cesare	-
Di Pangrazio Giulio	SI	Rodorigo Luigi	-
Gardarelli Gino Loreto	SI	Sansone Daniele	SI
Dr. Renzo Raffaele	-	Santilli Giovanni	-
Ferri Virginio	-	Saturnini Geremia	SI
Fiasca Domenico	SI	Tiburzi Lelio	SI
Folliero Amilcare	SI	Visione Francesco	SI
Fosca Luigi	-		



IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Assume la presidenza il Sindaco, Sig. Avv. Daniele Sansone

quale, riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 24 Consiglieri su quaranta assegnati al Comune, chiara aperta la seduta, che è pubblica

Assiste il V. Segretario Generale. Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ristampa o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Richiamata la propria deliberazione n.120 del 27.5.1980, resa esecutiva ai sensi del 2° c. dell'art.3 della legge 9.6.47, n.530, avente per oggetto: "approvazione schema di convenzione tipo per la concessione diritto di superficie a favore dell'IACP, su aree ricadenti nel P.I. E.P. lex 167";

Rilevato che nel suddetto schema-tipo di convenzione, nel testo approvato, non sono stati specificati o comunque stabiliti i criteri di cui alle lettere e), f); g) dell'8° comma dell'art.35 legge 865/71, richiesti espressamente dal 14° comma dello stesso art.35;

Che per conseguenza si rende necessario integrare, ora per allora, la richiamata deliberazione e quindi lo schema di convenzione annesso con i criteri suddetti al fine di regolare i rapporti fra il Comune e l'IACP;

Visto il DPR 30.12.1972, n.1035 che fissa i criteri per le determinazioni e la revisione dei canoni di locazione, nonché i criteri per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'8° comma, lettera "e" dell'art.35 legge 865 del 1971;

Visto il Piano particolareggiato di zona per l'edilizia economica e popolare lex 167/62 approvato dal Ministero dei LL.PP. con Decreto n.246 del 14.7.1970;

Vista la legge 22.X.1971, n.865 e in particolare l'art.35 della stessa legge;

Con votazione unanime, espressa nelle forma e modi di legge;

DELIBERA

Di integrare, ora per allora, la surrichiamata deliberazione consiliare n.120 del 27.5.1980, senso che i criteri generali cui riferirsi, in applicazione delle prescrizioni di cui al 14° comma dell'art.35 Legge 865/71 da applicare a tutte le convenzioni da stipularsi o stipulate con l'IACP, inerenti la concessione del diritto di superficie su aree ricadenti nel vigente Piano di Zona della legge 167 per la realizzazione di programma di edilizia residenziale pubblica, sono i seguenti:

A)- In relazione all'8° comma lett. "e" dell'art.35, concernente i criteri per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione, nonché la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi ove questa sia consentita, viene stabilito che: "I canoni di locazione e la loro revisione periodica nonché il prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita, saranno fissati secondo quanto stabilito dal DPR 1035 del 30.12.72, e successive modificazioni e integrazioni intervenute o che interverranno".

B)- In relazione all'8° c.lett. "g" dell'art.35, concernente il criterio per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, viene stabilito che: "il Corrispettivo, in caso di rinnovo della concessione, verrà determinato nel prezzo di esproprio dell'area, secondo la normativa vigente al momento del rinnovo stesso, aumentato delle spese previste con stima dell'Ufficio Tecnico Erariale, per il rinnovamento e l'adeguamento delle urbanizzazioni".

C)- In relazione all'8° comma, lett. "f" dell'art.35, concernente le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nelle convenzioni e i casi di maggiore gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza della concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie, viene stabilito che;

a)- il mancato pagamento del corrispettivo alle scadenze fissate nella convenzione comporterà l'applicazione a carico del concessionario di una indennità di mora pari al tasso corrente bancario dell'importo non pagato, nel caso che il ritardo superi i 180 giorni; se il ritardo sarà invece superiore ai 180 giorni, potrà essere dichiarata la decadenza della concessione.

b)- Il mancato rispetto del termine di inizio e di ultimazione degli edifici residenziali fatte salve le eventuali proroghe concesse dal Comune, comporterà per il Concessionario la decadenza della concessione.

c)- L'assegnazione degli alloggi, nonché la determinazione del canone di locazione e del prezzo di cessione degli alloggi stessi in difformità delle norme del DPR n.1035 del 30.12.1972 e successive modificazioni, comporterà per il concessionario la decadenza dalla concessione.

d)- per tutti gli altri eventuali casi di inosservanza di obblighi derivanti dalla convenzione, non contemplati ai precedenti punti a)-, b)-, c)- può essere applicata una sanzione pecuniaria da un minimo di L.1.000.000 ad un massimo di L.20.000.000 a cui misura e le cui modalità di applicazione saranno determinate dal Consiglio Comunale.

e)- L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione dovrà essere contestata per iscritto al concessionario assegnando allo stesso un termine non inferiore ad un mese per presentare le eventuali controdeduzioni.=



/dpg



IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



Il suesteso processo verbale di deliberazione, che sarà sottoposto, previa lettura, all'approvazione del Consiglio Comunale, in successiva seduta, viene come appresso firmato.

IL PRESIDENTE

D. Sansone

IL CONSIGLIERE ANZIANO

L. Orsini

IL SEGRETARIO GENERALE

R. Stefanelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Avezzano il giorno

festivo 3 GEN. 1981 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.
di mercato

Avezzano, li 3 GEN. 1981

IL SEGRETARIO GENERALE

R. Stefanelli

COMUNE di AVEZZANO

Divenuta esecutiva dopo la pubblicazione all'albo pretorio dal 3-1-81 al 18-1-81 e l'invio al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Provinciale di L'Aquila in data 6-1-81 n° 259 di prot. e ricevuta il 12-1-81, senza rilievi alla data odierna.

Avezzano, li -7 FEB 1981

IL SEGRETARIO GENERALE

REGISTRATO ad AVEZZANO li 22 LUG. 1986
AL N. 1846/4 MOD. 71 M.E. Vol. Pubblici - Privati



IL DIRETTORE
(A. F. Di Fiore)

Ispezione telematica

n. T1 173734 del 14/10/2022

Inizio ispezione 14/10/2022 12:45:10

Richiedente NNNPLA

Tassa versata € 3,60

Nota di trascrizione

Registro generale n. 13755

Registro particolare n. 11278

Data di presentazione 25/10/1986

La formalita' e' stata validata dall'ufficio



	<p style="text-align: center;">13755 25 OTT. 1986</p> <p style="text-align: center;">ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI</p>	<p style="text-align: right;">Pag. 2 - segue</p> <p style="text-align: center;">11278</p>
	L'AQUILA	ORIGINALE
	<p>Nota per trascrizione dell'atto stipulato in data 3.06.86. Rep.960 a rogito del Segretario Generale del Comune di Avezzano, dott. Michele CIUFFREDA, reso esecutivo dal Comitato Regionale di Controllo -sezione di L'Aquila- con provvedimento n.74 in data 26.06.86. e registrato in Avezzano in data 22.07.86. al n.1846 .</p>	 <p style="text-align: center;">Fc</p>
	A FAVORE E CONTRO	
	<p>-ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della PROVINCIA di L'AQUILA, con sede in L'Aquila località Colle Sapone, strada 165 n.8. avente c.f. 00083210666.</p>	<p style="text-align: center;">1 2182 2 1911</p>
	CONTRO ED A FAVORE	
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Fc</p>	<p>-Il Comune di AVEZZANO con sede in p.zza del Municipio n.8 n.c.f.81002910669 e partita I.V.A. 159380666. Con il suddetto atto, il Comune di Avezzano, cedeva ai sensi dell'art.35 della legge 22.10.1971 n.865, in "Diritto di Superficie" e, nei termini dell'art.1478 del C.C. all' I.A.C.P. di L'Aquila i lotti di terreno ricadenti nel N.C.T. al foglio n.9 particelle n.77,154,156,144,94,95 e più precisamente individuate nel vigente Piano Particolareggiato per l'Edilizia Economica e Popolare -di cui alla legge 167/62 approvato con D.M.11.07.1970 n.246 del Ministero LL.PP.- con i lotti n.14, 15 e 16. Settore 2° di circa mq.3.440.</p>	<p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">Con l'iscrizione per concessione di diritto di superficie</p> <p style="text-align: center;">076046</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">p.ale l.000 50.00 9.500 6950 3000 7250</p>

	A chiarimento di quanto pattuito nel precedente comma, si pre-	
	cisa che il concessionario concretizzerà il diritto di	
	superficie dell'area di che trattasi, nel momento in cui la	
	proprietà di essa sarà stata acquistata dal Comune a	
	conclusione della procedura espropriativa in corso, cui l'area	
	medesima è nel trascrivendo atto sottoposta. Per cui gli	
	effetti della trascrivenda cessione si verificheranno senza	
	necessità di ulteriori atti a norma del già richiamato	
	art. 1478 del C.C. non appena il trasferimento di proprietà, a	
	conclusione della relativa procedura espropriativa, si sarà	
	definita.	
	Si conviene altresì, fra le parti, che la cessione che forma	
	oggetto del trascrivendo atto nei modi e nei termini di cui ai	
	precedenti commi, avviene nello stato in cui l'area si trova al	
	momento della consegna, ai sensi dell'art. 1447 del C.C.	
	-La cessione dell'area è finalizzata unicamente alla rea-	
	lizzazione, da parte della ditta cessionaria, di un complesso	
	edilizio per una cubatura massima totale di mc. 19.872 vuoto	
	per pieno con possibilità di costruzione di opere anche nel	
	sottosuolo nei limiti consentiti dal realizzando programma	
	edilizio e dei relativi strumenti urbanistici vigenti nel	
	Comune.	
	TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE	
	-I componenti autorizzano la trascrizione immediata dell'atto	
	di cui innanzi presso la Conservatoria del RR. II. ed il Comune	

di Avezzano, rinuncia al diritto di ipoteca legale ed esonera il Conservatore dei RR.II. dall'iscrizione d'Ufficio e da ogni responsabilità al riguardo, prestando inoltre garanzia da evizione.

SPESE E FORO COMPETENTE

-La spesa del trascrivendo atto e sue inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'I.A.C.P. di L'Aquila che intende avvalersi delle agevolazioni previste dalla vigente legislazione.

Le eventuali controversie che dovessero sorgere dalla interpretazione ed applicazione della trascrivenda convenzione, sono deferite, giusta gli artt. 806 e seguenti, C.P.C., a giudizio di tre arbitri.

Avezzano Li **1 - OTT. 1986**

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Michele CIUFFREDA)

076047

